



COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**La Vice Comandante P.M.
M. Paola Tommasini**

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag. 5
Art. 3 - Definizioni	pag. 5
Art. 4 - Concessioni e Autorizzazioni	pag. 6
Art. 5 - Vigilanza	pag. 7
Art. 6 - Sanzioni	pag. 7
Art. 7 - Comportamenti vietati	pag. 8
Art. 8 - Altre attività vietate	pag. 9
Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 10
Art. 10 – Rifiuti	pag. 11
Art. 11 – Sgombero neve	pag. 12
Art. 12 – Manutenzione delle facciate degli edifici	pag. 13
Art. 13 – Tende su facciate di edifici	pag. 14
Art. 14 – Divieti e prescrizioni	pag. 14
Art. 15 – Disposizioni sul verde privato	pag. 15
Art. 16 – Disposizioni generali	pag. 16
Art. 17 – Specificazioni	pag. 17
Art. 18 – Occupazioni per manifestazioni	pag. 17
Art. 19 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag. 18
Art. 20 – Occupazioni con elementi di arredo	pag. 18
Art. 21 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag. 19
Art. 22 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag. 19
Art. 23 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag. 20
Art. 24 – Occupazioni per traslochi	pag. 21
Art. 25 – Occupazioni del soprassuolo	pag. 21
Art. 26 – Occupazioni di altra natura	pag. 21
Art. 27 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme	pag. 22
Art. 28 – Vendita merci	pag. 22
Art. 29 – Occupazioni con dehors	pag. 22
Art. 30 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag. 22
Art. 31 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag. 23
Art. 32 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	pag. 24
Art. 33 – Commercio in forma itinerante	pag. 24
Art. 34 – Mestieri girovaghi	pag. 25

Art. 35 – Balneazione	pag.	25
Art. 36 – Disposizioni generali	pag.	25
Art. 37 – Spettacoli e trattenimenti	pag.	26
Art. 38 – Circoli privati	pag.	26
Art. 39 – Tutela degli animali domestici	pag.	26
Art. 40 – Protezione della fauna selvatica	pag.	26
Art. 41 – Divieti specifici	pag.	27
Art. 42 – Animali molesti	pag.	27
Art. 43 – Mantenimento dei cani	pag.	27
Art. 44 – Animali liberi	pag.	28
Art. 45 – Esposizione dei prezzi	pag.	29
Art. 46 – Servizi igienici	pag.	29
Art. 47 – Amministrazione degli stabili	pag.	29
Art. 48 – Abrogazioni	pag.	29
Art. 49 – Ricorsi	pag.	29

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____, è stato approvato il nuovo "Regolamento di Polizia Urbana", che è entrato in vigore il _____.

Come premessa di natura metodologica è opportuno evidenziare che per effetto dell'entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali – i regolamenti di Polizia locale sono passati dalla categoria dei regolamenti locali espressamente previsti da norme di legge a quella dei regolamenti adottati dal Comune in virtù di un proprio potere normativo autonomo, attribuitogli dalla citata legge 142/90 e dallo Statuto.

GENERALITA'

Il regolamento di Polizia Urbana, dal punto di vista formale è un atto amministrativo, perché emanato da un organo della pubblica amministrazione, ma dal punto di vista sostanziale è un atto "legislativo" perché i cittadini sono tenuti ad osservarlo al pari di una qualsiasi altra norma avente valore di legge, emanata dallo Stato, Regione, etc., e la sua inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo.

Comunque il regolamento di Polizia Urbana, come gli altri regolamenti locali, in quanto espressione dell'autonomia territoriale del Comune, oltre ad essere limitato, quanto all'efficacia, nell'ambito territoriale del Comune, come norma secondaria non può contenere disposizioni in contrasto con leggi e regolamenti statali e regionali. Entro detti limiti, può però dettare norme integrative di disposizioni generali o speciali. Di questa potestà l'Amministrazione si è valsa in modo ampio allo scopo di rendere l'atto il più possibile aderente alle finalità previste nello Statuto.

Tanto premesso, prima di evidenziare le principali innovazioni introdotte nel regolamento si sottolinea che, come più avanti meglio precisato, quando la violazione riguarda una disposizione statale o regionale o di altro regolamento comunale, che per affinità o completezza di argomento è stata richiamata o riportata nel testo, si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla norma speciale (art. 9 Legge 689/81).

Il nuovo regolamento consta di 49 articoli suddivisi in VIII titoli.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Nel titolo I del Regolamento di Polizia Urbana sono esposte le norme di carattere generale che concernono le finalità del regolamento stesso e richiamate le materie oggetto della disciplina.

ART. 1- Finalità'

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a)** sicurezza e qualità dell'ambiente urbano,
- b)** occupazione di aree e spazi pubblici,
- c)** acque interne,
- d)** quiete pubblica e privata,
- e)** protezione e tutela degli animali,
- f)** esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 - Definizioni

1. 1 Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare.

- a)** il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;

- b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- f) Per **FRUIZIONE** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- g) Per **UTILIZZAZIONE** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Il presente articolo precisa l'ambito di applicazione delle norme rispetto allo spazio.

Significativa è la specificazione fatta dai commi 2° e 3° del citato articolo relativamente ai termini "fruizione e utilizzazione" riferiti ai beni comuni, ove è precisato che per fruizione si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi nel solo rispetto del Regolamento stesso; mentre per utilizzazione si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite a seguito di preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - Concessioni e Autorizzazioni

1. Quando a norma del regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sig. Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della

scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state particolarmente subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti del Corpo della Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale.

2. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente. Possono essere previste in casi particolari, ed a seguito di provvedimento del Sig. Sindaco, sanzioni sostitutive per il risarcimento del danno.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali..

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme al regolamento , o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. L'entità delle somme delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni 5 (cinque) anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatosi nei cinque anni precedenti.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 sono elencate in apposito allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, genericamente stabilito in anni 13. A meno che sulle attrezzature vi siano indicazioni in riferimento alle fasce di età relative all'utilizzo diverse: e che quindi dovranno essere rispettate.
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o far fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) effettuare da parte di privati operazioni di autoriparazione di veicoli a motore (rientrano nelle attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione su gli stessi, di impianti e componenti fissi) su aree pubbliche o private.
- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.(di vendita libera) a meno di 300 metri dagli edifici;
- s) lanciare sassi o altri oggetti sulle pubbliche vie o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio.
- t) lasciare accesi i motori dei veicoli, quando questi si debbono fermare a causa di incolonnamenti, o quando debbano sostare per un periodo superiore ai due minuti.

ART. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) detenere nelle abitazioni garages cantine o altre pertinenze, materiali infiammabili e bombole di Gas. E' permessa la detenzione di un massimo di due bombole di gas, per quelle abitazioni non ancora raggiunte dal Gas metano e per uso campeggio;
- c) adibire garages o cantine di civili abitazioni ad officine o piccoli laboratori, se non per uso Hobbystico, né installare in essi apparecchiature rumorose o che comunque arrechino disturbo ai vicini;
- d) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- e) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque posto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- g) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili, determinando incomodo o insudiciamento, nonché dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle 19,00 alle 07,00;
- h) su tutto il territorio comunale lo spurgo di fogne o pozzi neri dalle ore 12,00 alle 14,30, salvo che per casi di comprovata urgenza.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti , sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti **solidi urbani**.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici , è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo, di rispettare i divieti di sosta, fissi o temporanei, a tale scopo istituiti.

ART. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo dei contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento di rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta rifiuti solidi urbani.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico/nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, rifiuti accesi.

9. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie etc.) .

ART. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili o camminamenti privati, onde evitare pregiudizi per la sicurezza di persone o cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando

preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione, deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche, debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili, devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9 comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori o conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni 15 anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni 7 anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

ART. 13 - Tende su facciate di edifici

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali, è disciplinata da apposito regolamento.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 - Divieti e prescrizioni

1. 1 Nei parchi, e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a)** danneggiare la vegetazione;
- b)** procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c)** circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre non destinate alla circolazione;
- d)** calpestare le aiuole;
- e)** calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.;
- f)** svolgere competizioni sportive se non opportunamente autorizzate dall'Amministrazione.
- g)** svolgere o dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone;
- h)** gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori.
- i)** introdurre animali in genere, ad eccezione dei cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, e quelli di grossa taglia devono indossare anche la museruola. Vedi anche Art 43 c 9.
- j)** Far circolare e/o gareggiare modellini di automobili, fatte salve le macchinine giocattolo utilizzate da bimbi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Nei parchi pubblici, su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente, sono consentite passeggiate a cavallo o in bicicletta.

4. Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline, moto, non a motore, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni alle persone o cose.

ART. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari, amministratori o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie o aree, di uso pubblico o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di mantenere il verde, tagliandolo, (alberi, rami, sterpaglie, siepi, etc.) insistente nella loro proprietà, in modo che lo stesso non protenda al di fuori della proprietà stessa, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto per i veicoli quanto per i pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari, amministratori o conduttori, hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 comma 9, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. Per quanto concerne l'orario da osservare per il mantenimento del verde in generale vedere regolamento acustico.

6. All'interno dei giardini privati e cortili condominiali, è vietato dar fuoco a rami o sterpaglie, tale comma si applica anche ai proprietari o conduttori di orti, aree agricole e giardini che si trovino a meno di 500 metri da abitazioni residenziali.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 16 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a)** le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b)** le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c)** i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d)** le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti norme, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e provvedimenti adottati per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. Devono essere richieste almeno sette giorni (lavorativi) prima dell'occupazione stessa. Nel caso di richieste di occupazione di suolo presentate in ritardo (senza che ci siano i tempi tecnici per apporre correttamente come da CdS la segnaletica stradale), le stesse potranno non essere concesse o rilasciate in deroga, non garantendo l'intervento della PM per eventuali rimozioni di vetture, previo pagamento del doppio della tariffa di occupazione,

ART. 17 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:

- a) **Occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni 10 e non abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico.
- b) **Temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni 10, o abbiano scopo, anche indiretto di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione di parti pericolanti di edifici.
- c) **Stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno, e si ripropongano ogni anno.
- d) **Annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda

l'orario e la durata delle stesse, nonché le problematiche relative al rumore, vedere regolamento acustico Comunale.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

ART. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte degli uffici competenti, la domanda, in bollo, deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'installazione, corredata di tutta la documentazione che potrà essere di volta in volta richiesta dall'ufficio competente.

2. Gli spettacoli viaggianti devono rispettare quanto determinato in materia di rumore, dal regolamento acustico comunale, e tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dagli uffici Comunali

ART. 20 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che non pregiudichino in alcun modo la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere, corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

6. Nell'ambito del territorio comunale è consentita la pubblicità fonica previa autorizzazione dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 generalmente dal lunedì al sabato, mentre è comunque sempre vietata in qualsiasi orario in tutti i giorni festivi dell'anno.

ART. 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la

erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Per quanto concerne le autorizzazioni in riferimento all'impatto acustico vedasi regolamento acustico comunale

ART. 23 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenerle lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e, in tale orario vige il divieto di sosta con rimozione forzata.

ART. 24 - Occupazioni per traslochi

1. Chi in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, deve presentare istanza, in bollo su apposito modello da ritirare presso il Comando P.M, all'ufficio protocollo del Comune con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Tale richiesta deve essere presentata almeno 7 (sette) giorni (lavorativi) prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione. In caso di ritardata presentazione, si applica quanto disposto dall'Art 16 comma 8 del presente regolamento.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e le relative prescrizioni e procede direttamente all'incasso della relativa tassa di occupazione, salvo l'occupazione, sia riferita a ponteggi fissi, la cui competenza autorizzatoria è demandata all'ufficio edilizia privata previo parere del Comando P.M..

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'occupazione e nei modi indicati dal Codice della Strada. Il soggetto autorizzato dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni imposte.

ART. 25 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

ART. 26 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazione di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART. 27 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblicitari per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 28 - Vendita merci

1. I venditori al minuto, non possono rifiutare la vendita dei generi, domandati ed esistenti nell'esercizio o sui banchi di vendita anche se di essi venga richiesta una quantità minima.

ART. 29 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale per la realizzazione dei dehors e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale o annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo previa domanda del titolare interessato e secondo le modalità stabilite nella originaria autorizzazione. Vedi regolamento acustico comunale

ART. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici,

artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali. La richiesta dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno 7 giorni (lavorativi) prima dell'occupazione e in bollo.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 31 - Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali di vendita di prodotti in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, previa richiesta in marca da bollo presso gli uffici competenti, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione, preventivamente indicate nella domanda di autorizzazione, devono essere approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso, a meno che non ci sia adeguata copertura assicurativa per eventuali incidenti causati dalle strutture stesse, e siano rese ben visibili sia di giorno che di notte.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Per altri tipi di occupazione per esposizione della merce non alimentare, di particolare ingombro, l'operatore interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo all'ufficio protocollo almeno 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti l'occupazione, allegando alla stessa, planimetria dello spazio occupato e elenco dei prodotti/manufatti che si intende esporre. In caso di accoglimento il soggetto autorizzato dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite nell'atto autorizzatorio, e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a seguito dell'occupazione stessa.

ART. 32 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 33 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a)** è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b)** è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco;
- c)** non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d)** a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- e)** a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- f)** l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e conclusa dopo le ore 19,30;
- g)** sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 34 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, giocoliere e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare. E' comunque vietato effettuare tali attività negli incroci semaforici, nelle rotonde e lungo le strade.

TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

ART. 35 - Balneazione

1. E' vietata la balneazione nel Fiume Sangone ed in ogni altro bacino lacustre naturale e/o artificiale presente nel territorio comunale.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 36 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, della Polizia Municipale o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo. Vedi reg. Acustico comunale

ART. 37 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacolo o trattenimento pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00. Vedi anche Reg. Acustico.

2. Ai soggetti cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Nonché quanto previsto dal regolamento acustico Comunale

3. Le licenze / autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. alla cui osservanza sono obbligati i titolari delle autorizzazioni.

ART. 38 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 37, commi 1, 2 e 3. Vedi regolamento acustico comunale.

TITOLO VI MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 39 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 40 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. B), il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 41 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

ART. 42 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 (o nei casi più gravi la violazione all'art 659 del CP) al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, il quale ha l'obbligo di ottemperare nei tempi richiesti.

3. E' vietato detenere animali su terrazzi, balconi, corridoi, cortili, giardini, garages ... , in condizioni tali da creare incomodo e insudiciamento alle proprietà altrui fatta salva, nei casi più gravi, l'applicazione delle disposizioni vigenti del C.P..

ART. 43 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di adottare le misure di identificazione degli stessi previste per legge (tatuaggio – microchip ..);

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente

delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 6, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. I cani detenuti all'interno di cortili/giardini privati, devono essere custoditi in condizioni tali, che gli stessi non possano in alcun modo, con il muso, fuoriuscire dalla recinzione stessa che, deve essere di altezza proporzionata alle dimensioni del cane, al fine di evitarne lo scavalco e l'uscita dall'area.

6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale -. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, o privati ad uso pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

9. E' vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi ed in quelle espressamente vietate da apposita segnaletica.

10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

ART. 44 - Animali liberi

1. 1 Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 45 - Esposizione dei prezzi

1. 1 I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 46 - Servizi igienici

1. 1 Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

ART. 47 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 48 - Abrogazioni

1. 1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 29/03/1999 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

ART. 49 - Ricorsi

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle norme della legge 24 novembre 1981 n° 689.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Alfredo DI LUCA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola DIMATTEO)